OGGETTO: **Surroga Consigliere comunale dimissionario Sig. Valentini Samuel e contestuale convalida del consigliere secondo non eletto della lista "Obiettivo Sviluppo" Signora Odorizzi Alessia.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il giorno 4 maggio 2025 e successivo ballottaggio di data 18 maggio 2025 è stato proclamato eletto dal Presidente dell'Ufficio centrale, quale Consigliere comunale per la lista civica «Obiettivo Sviluppo», ai sensi dell'art. 283 c. 1 lett. l) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, il signor Valentini Samuel, la cui elezione è stata convalidata con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 di data 06/06/2025;

Visto che il medesimo consigliere ha personalmente presentato al protocollo comunale n. 10918 in data 31 ottobre 2025 le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere comunale;

Atteso che ai sensi dell'art. 43 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. *"Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio devono essere presentate personalmente e assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 193, comma 1, lettera b) numero 5)"*

Visto altresì quanto dispone in materia l'articolo 47 del sopra citato Codice degli Enti Locali: "*Il seggio di consigliere comunale che durante il mandato rimanga vacante, per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. In caso di parità di voti è eletto il maggiore di età."*

Esaminato il verbale dell'Ufficio elettorale centrale relativo alle elezioni di data 4 maggio 2025, da cui risulta che il primo non eletto della lista "Obiettivo Sviluppo" è la signora Paola Slanzi, invitata con nota prot. n. 11006 dd. 03/11/2025, ad inoltrare la documentazione necessaria per permettere la surroga del Consigliere dimissionario;

Osservato che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 43 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, in caso di surrogazione i consiglieri comunali entrano in carica non appena adottata dal consiglio la relativa delibera di surrogazione;

Dato atto che con nota prot. n. 11008 di data 4 novembre 2025 la signora Paola Slanzi, primo candidato non eletto della lista "Obiettivo Sviluppo", ha comunicato di non accettare la carica di Consigliere comunale;

Visto il parere del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali di data 10 maggio 2021 in merito alla "Procedura per la surroga di un consigliere dimissionario in caso di rinuncia al subentro";

Richiamata la più recente giurisprudenza in materia, secondo la quale viene attribuita, "*alla preventiva rinuncia alla carica di consigliere da parte di candidati non eletti aventi titolo allo scorrimento della lista, la medesima valenza formale delle dimissioni dalla carica*." (sentenza del TAR Puglia – Sezione di Lecce, n. 922/2015 del 17.03.2015).

Richiamata altresì la sentenza del TAR Trento N. 00090/2021 pubblicata il 28 maggio 2021 nella quale si afferma: "*E se - argomenta logicamente e del tutto condivisibilmente l'Amministrazione - è ammissibile la rinuncia all'elezione e, dunque, alla carica, prima della proclamazione degli eletti, da parte del candidato che altrimenti risulterebbe eletto, così deve ammettersi che il candidato non eletto ma avente titolo al seggio in surrogazione, possa dichiararsi indisponibile ad accettarlo prima dell'adozione della delibera di surrogazione. In altri termini il mandato, siccome non vincolante, postula lo ius poenitendi.*" e ancora "*Se dal principio di non vincolatività del mandato politico ed amministrativo discende de plano l'ammissibilità della rinuncia - per così dire anticipata, cioè espressa prima della proclamazione della elezione o della convalida della surroga, nondimeno, vale altresì rilevare il contrasto stridente con i fondamentali canoni di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, corollari del principio di buon andamento che presidia l'azione amministrativa, che si determinerebbe aderendo all'opposto orientamento prospettato dai ricorrenti circa la necessità dell'acquisizione della carica ai fini di una sua successiva rinuncia. Né va sottaciuto che il procedimento di surroga di cui è causa è preordinato alla ricostituzione del plenum del Consiglio comunale per il corretto funzionamento del medesimo e, peraltro, anche a garantire l'esercizio dello "ius ad officium" del consigliere subentrante. Non solo, allora, la reintegrazione del numero dei componenti di tale organo collegiale rappresenta un adempimento prioritario ed ineludibile, che a maggior ragione si sottrae a logiche procrastinatorie, ma deve altresì ritenersi che gravi sul Comune l'obbligo di salvaguardare la funzionalità della rappresentanza elettiva attraverso la necessaria e dovuta - nonché, si ribadisce, sollecita - adozione della delibera di surroga relativa al primo o riguardante per saltum i successivi candidati non eletti nella lista.*".

Ritenuto opportuno procedere con lo scorrimento della lista "Obiettivo sviluppo" per le ragioni appena esposte che riguardano il rispetto del principio di non vincolatività del mandato, la garanzia al diritto del consigliere subentrante di esercitare la propria funzione e il principio di buon andamento dell'azione amministrativa;

Riscontrato che il secondo non eletto a seguire della lista "Obiettivo Sviluppo" è la Signora Odorizzi Alessia alla quale è stata data comunicazione in merito alla surroga con nota prot. n. 11010 dd. 4 novembre 2025;

Ritenuto di provvedere in merito, dando atto che la presente è immediatamente eseguibile "ope legis", poiché il secondo comma dell'articolo 43 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, stabilisce che, in caso di surrogazione, i consiglieri comunali entrano in carica non appena adottata dal consiglio la relativa delibera di surrogazione, dando così modo al sunnominato, presente tra il pubblico, di partecipare attivamente ai lavori ed alle votazioni che avranno luogo nella presente seduta;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Ritenuto di procedere contestualmente all'esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale previste dalla legge e alla relativa convalida;

Viste le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale previste dagli artt. 74 "Eleggibili a consiglieri comunali", 76" Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco", 77 "Ineleggibilità a consigliere comunale", 79 Incompatibilità di cariche" e 82 "Eccezioni alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità" del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (di seguito anche «Codice degli Enti locali»);

Date per lette le sopra citate condizioni di incompatibilità e ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale trasmesse in copia al consigliere subentrante, signora Odorizzi Alessia, in data 4 novembre 2025 prot. n. 11010;

Invitati i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di nullità dell'elezione del Consigliere Odorizzi Alessia, precisandone i motivi, ed accertato che nei confronti dello stesso non è stato presentato alcun reclamo, si procede quindi alla votazione, in forma palese, per la surroga e convalida del medesimo;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm.;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Il Presidente del Consiglio, assistito dagli scrutatori previamente nominati, pone in votazione il punto e constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:
presenti e votanti n. 13
voti favorevoli n. 13
astenuti n. 0
contrari n. 0

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

D E L I B E R A

1. Di surrogare, per le motivazioni in premessa esposte e ivi tutte richiamate, il Consigliere Comunale dimissionario sig. Valentini Samuel, candidato Sindaco della lista "Obiettivo Sviluppo" eletto a Consigliere comunale ai sensi dell'art. 283 c. 1 lett. l) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, con il secondo non eletto a seguire della medesima lista sig.ra Odorizzi Alessia;

2. Di convalidare per le motivazioni in premessa esposte e ivi tutte richiamate, l'elezione alla carica di Consigliere della Signora Odorizzi Alessia, dando atto che nei confronti del nominato non sussistono cause di non candidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale previste dalla legge;

3. Di dare atto che il consigliere entra in carica dall'atto dell'adozione della presente delibera ai sensi del secondo comma dell'articolo 43 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e che, presente tra il pubblico, su invito del sindaco, prende posto al tavolo del Consiglio;

4. Di comunicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 c. 4 del sopra citato Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, entro 10 giorni dall'adozione del relativo provvedimento, l'avvenuta surrogazione alla Giunta Regionale per l'aggiornamento dell'Anagrafe degli Amministratori comunali, alla Giunta provinciale nonché al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;

5. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
   a. opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, e ss.mm.;
   b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
   c. ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.